

DT n. 43/2020



TRIBUNALE DI PATTI
Ufficio Fallimenti ed Esecuzioni
Il Giudice Delegato ai fallimenti
I Giudici dell'Esecuzione

Ai Signori Presidenti
degli Ordini degli Avvocati,
dei Commercialisti,
dei Notai,
degli Ingegneri, Geometri ed architetti
Ai Curatori e ai professionisti delegati
All'IVG

Indicazioni operative per il periodo sino all' 11 maggio 2020 per i settori delle procedure esecutive immobiliari individuali e concorsuali

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70 che ha modificato ed integrato il precedente 11/2020;

Visto in particolare l'art.83 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, il quale prevede al comma 1 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate dal 9 marzo al 15 aprile a data successiva al 15 aprile 2020; al comma 2 la sospensione di tutti i termini nel medesimo periodo per il compimento di qualsiasi atto;

Letta la relazione illustrativa dell'art. 83 d.l. 18/20, che chiarisce ed estende la previsione originaria della portata della sospensione affermando "riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza"; espressamente prevede che la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la

fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, **in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).**

Considerato che l'art. 83 altresì precisa:

- **che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;**
- **che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.**

Rilevato che al comma 3 sono indicati i procedimenti esclusi dalla sospensione dei termini e delle udienze di cui ai primi due commi dell'art. 83. E in particolare:

- **cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;"**

Visto l'art. 36 comma 1 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" in G.U. Serie Generale n.94 del 08-04-2020 a tenore del quale **"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020";**

Visto il Decreto n. 35/2020 del 19 Marzo 2020 del Presidente F.F. del Tribunale di Patti;

Visto il Decreto n. 38/2020 del 9 Aprile 2020 del Presidente F.F. del Tribunale di Patti;

Ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati, curatori, commissari giudiziari e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali nonché del personale amministrativo e di tutti gli operatori del settore Giustizia;

Ritenuto necessario costruire, sia rispetto alle procedure esecutive individuali sia a quelle concorsuali, linee di intervento comuni, ispirate ai criteri dettati dai provvedimenti su richiamati;

Sentito previamente il Presidente F.F. del Tribunale;

Dato atto della riunione ex art. 47 quater o.g., tenutasi telematicamente tra i giudici delle procedure esecutive individuali e concorsuali;

Ad integrazione delle precedenti circolari già emesse per i suddetti settori;

SI DISPONE

RELATIVAMENTE ALLE VENDITE E ALLE ASTE FALLIMENTARI IN CORSO (ANCHE RISPETTO AI BENI MOBILI E AI CREDITI): FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE SPECIALE (FINO ALL' 11 MAGGIO 2020)

che sono da intendersi sospese *ex lege* (art. 83 comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020 e 36 comma 1 del Decreto Legge n. 23/2020) **TUTTE** le udienze di vendita già fissate, **a prescindere dalla tipologia.**

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel periodo 14 aprile 2020 – 11 maggio 2020 vanno intesi come differiti, mentre per gli esperimenti di vendita fissati nel periodo anteriore a quello sopra indicato, rientrante nelle previsioni della situazione emergenziale in corso, si rinvia ai precedenti provvedimenti e alle precedenti circolari già emanate;

1) Per le aste fissate **sino all'11 maggio 2020**, le cauzioni andranno **TUTTE** restituite.

Ciascun professionista delegato ovvero curatore, o l'IVG quale commissionario delle vendite mobiliari, per quanto di rispettiva competenza, provvederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "**vendita revocata dal GE/GD - COVID 19; le cauzioni già versate saranno restituite**".

Le Cancellerie e/o i delegati/ i gestori delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito; Il professionista/ curatore delegato è autorizzato, nel giorno inizialmente fissato per gli esperimenti di vendita (che risulteranno differiti in base alla presente circolare), a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento e alla restituzione delle cauzioni degli offerenti, sia telematici che analogici.

Il professionista delegato/ curatore, nella verbalizzazione, **NON DOVRA'** indicare né il nome dell'offerente né il *quantum* offerto, ma solo il numero di offerte pervenute.

Il professionista delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni, nel rispetto della normativa emergenziale.

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita/delega o programma di liquidazione emessi, la pubblicazione è sospesa e deve seguire i criteri di nuova calendarizzazione sotto indicati.

Fino all' 11 maggio 2020 (compreso) deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento **del saldo prezzo** e, se il termine viene a scadenza nel detto periodo, il suo decorso riprenderà dal **12 maggio 2020**.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta comunque salvo l'acquisto compiuto.

Fino al 30 GIUGNO 2020, il versamento del saldo prezzo può avvenire esclusivamente con modalità telematiche (bonifico).

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività funzionali alla liquidazione del bene ossia le visite all'immobile da parte di eventuali interessati ed ogni altro accesso.

VENDITE GIA' FISSATE DOPO L' 11 MAGGIO 2020

Preso atto del contenuto complessivo del D.L. 18/20, si conferma quanto già contenuto nelle precedenti circolari, ossia disporre il differimento di tutte le aste fissate sino al 30 giugno 2020, in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) ricadono nel periodo di sospensione di ogni attività procedimentale, compreso l'accesso agli immobili.

Le indicazioni operative sono perciò le seguenti:

a) va disposto il differimento anche di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al **30 Giugno 2020 sino a nuovo ordine del Giudice.**

Il professionista delegato e il custode e/o il Curatore, l'IVG quale commissionario delle vendite mobiliari, per quanto di rispettiva competenza, ove abbiano già provveduto alla pubblicazione, provvederanno alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione ***“vendita sospesa per revoca del GE/GD (COVID-19). Le cauzioni già versate verranno restituite”***;

b) **le Cancellerie o i gestori incaricati delle vendite** non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

c) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati/ curatori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento e alla restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici.

Il delegato/ curatore è autorizzato all'apertura delle offerte NON alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni (per la verbalizzazione dell'operazione, si veda *supra*);

d) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

e) **Dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria, in base alle indicazioni delle Autorità governative, i curatori/ professionisti delegati alla vendita procederanno in linea indicativa alla**

NUOVA CALENDARIZZAZIONE

Le Vendite sospese dal 9 marzo 2020 sino al 30 Giugno 2020 dovranno essere nuovamente calendarizzate a partire dal 15 Novembre 2020.

Ai fini della nuova calendarizzazione delle vendite, i professionisti delegati si atterranno ai seguenti criteri:

Dovranno fare nuovo avviso di vendita che dovrà prevedere il prezzo base d'asta indicato nell'ordinanza di vendita/delega revocata.

I professionisti richiederanno previamente al Giudice l'autorizzazione a riattivare le procedure prima della pubblicazione dell'avviso di vendita.

Nel caso in cui il **curatore** ritenga di revocare la procedura e di proporre, alla luce dei fatti sopravvenuti, modifiche significative delle modalità di vendita, dovrà essere seguito l'iter del supplemento al programma di liquidazione, da sottoporre alla previa approvazione del comitato dei creditori

Appare opportuno precisare che nella sospensione dei termini di cui sopra, vanno ricompresi altresì quelli per il compimento delle operazioni delegate al professionista.

ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

Il chiaro dettato normativo implica che anche l'attività dell'esperto stimatore resti sospesa sino all'11 maggio 2020.

Il professionista é sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso il cespite staggito, salvo situazioni di urgenza indifferibile per come sarà esplicitato nel paragrafo seguente.

- I termini di deposito e di invio della perizia saranno calcolati in base al disposto dell'art. 83 del D.L. come prorogato dall'art. 36 comma 1 D.L. cit..

ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO/CURATORE/PROFESSIONISTA DELEGATO.

Anche per l'attività del custode giudiziario /curatore/professionista vanno applicate le stesse regole previste per l'esperto stimatore.

In particolare, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line*, *necessaria per evitare grave ed irreparabile pregiudizio agli interessi dei creditori*.

Anche gli accessi presso il cespite custodito sono sospesi sino alla data dell'11.05.2020, ad eccezione dei casi in cui si *può produrre grave pregiudizio alle parti, ad esempio nelle* seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti o agli altri beni delle procedure.

In questi casi, il professionista ne notizierà prontamente il GD ovvero il Giudice dell'esecuzione al fine di valutare l'effettiva necessità e le modalità attuative dell'accesso.

- In ogni caso, ove si presentasse la condizione di urgenza prevista dalla legge e fosse riconosciuta come tale dal Giudice con apposito decreto, il custode prospetterà al Giudice modalità *on-line* di gestione dell'attività relativa al cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite ecc.).

ORDINI DI LIBERAZIONE E RILASCIO IMMOBILI.

L'attuazione degli ordini di liberazione e il rilascio degli immobili sono sospesi fino all'11.05.2020.

DECRETI E ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO.

L'emissione dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento degli immobili per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall. sono sospese sino all'11.05.2020.

Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori/ professionisti sono invitati a segnalarla in sede di deposito telematico della bozza del decreto (utilizzando l'apposita campanella) o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

Il deposito della bozza da parte del Curatore/ professionista delegato e l'allegazione dei documenti avverrà esclusivamente in modalità telematica, nei consueti formati word ovvero pdf editabile.

Gli adempimenti successivi, tra cui la registrazione e la trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

Mandati di pagamento:

- Andranno emessi solo in via telematica e solo in ipotesi di urgenza attestata con le forme e nei casi di cui al citato art. 83.

Il curatore/ custode/ delegato invierà bozza in formato word e riceverà quindi la comunicazione telematica da parte della cancelleria dell'emissione del mandato, firmato dal Giudice e inserito nel fascicolo telematico;

- il professionista provvederà a formare una copia analogica - attestandone la conformità al documento informatico (art. 16 decies e undecies, d.l. 179\2012) - che potrà essere utilizzata presso l'istituto bancario (ove necessario producendo copia del presente decreto);

- Il professionista, nell'ipotesi residuale in cui dovesse richiedere la consegna del libretto di deposito intestato alla procedura, in quanto necessaria ed urgente, dovrà concordare telefonicamente o via mail il ritiro con la cancelleria fallimenti- esecuzioni con ricevimento di conferma.

SOSPENSIONE RICEVIMENTO E DEPOSITO ATTI

Si ribadisce che è stata disposta la sospensione di ogni attività di ricevimento dei curatori e dei professionisti delegati da parte dei Giudici sino al 30 giugno 2020.

Eventuali richieste andranno rappresentate in modalità telematica (inviandole all'interno del fascicolo telematico o alla mail istituzionale della cancelleria fallimentare- esecuzioni che avrà cura di inoltrarle al singolo magistrato cui sono rivolte).

Tutti i depositi degli atti saranno telematici come disposto dall'art.2, comma sesto, del d.l. n.11 dell'8 marzo 2020. Allo stato è sospeso il deposito di copie di cortesia.

Con sistemi telematici vanno anche assolti gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al d.p.r. n. 115/2002.

Eventuali depositi di perizie e consulenze d'ufficio avverranno esclusivamente nella forma telematica.

Il giuramento, nei casi in cui lo stesso sia differito all'espletamento del mandato, verrà effettuato apponendo firma digitale alla formula di rito che il perito redigerà in coda alla relazione.

La riconsegna dei fascicoli di parte e di ulteriori atti cartacei, in precedenza prelevati dalle procedure, sarà rinviata alla cessazione dello stato di emergenza decretato dalle Autorità governative.

Si invitano pertanto i professionisti che operano nel settore fallimentare e delle esecuzioni (curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari straordinari, professionisti delegati e custodi, esperti stimatori) a **depositare, sino alla data dell' 11 maggio 2020, solo gli atti urgenti e indifferibili** alla luce del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 indicando nell'intestazione dell'atto la dicitura "atto urgente", **motivando** le ragioni dell'urgenza, segnalando l'urgenza anche alla Cancelleria **per telefono o via mail**.

Si invita inoltre a segnalare - con responsabilità - l'urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti assolutamente urgente in base alla normativa emergenziale in vigore, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili.

INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SETTORE FALLIMENTARE

PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE - UDIENZE PREFALLIMENTARI:

RICORSI PROPOSTI DAL 9 MARZO 2020 AL 30 GIUGNO 2020

Ai sensi dell'art. 20 del DL 23 dell'8 aprile 2020” Tutti i ricorsi ai sensi degli *articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* e 3 del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270* depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 **sono improcedibili**” ad eccezione della richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'*articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

PER I PROCEDIMENTI INSTAURATI PRIMA DEL 9 MARZO 2020

Si richiama la circolare precedente di questo ufficio, con la precisazione che il precedente termine del 15 aprile *previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 36 comma 1 D.L. n. 23/2020.*

In particolare, si rileva che l'art. 83 d.l. 18\2020, c. 1°, disponeva che “*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*”, fatte salve le eccezioni già contemplate dal d.l. 11\2020; tra i casi eccettuati per categorie procedurali non è contemplato anche il procedimento prefallimentare, salve eventuali urgenze ai sensi dell'art. 83, 3° c., lett. a), ultimo periodo del d.l. n. 18\2020.

“In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

Pertanto, tutti i procedimenti prefallimentari instaurati precedentemente al 9 marzo 2020 vanno rinviati a data successiva all'11 maggio 2020, salva l'ipotesi di urgenza sopra evidenziata.

Perché tale pronuncia sia adottata, occorre che sia evidente l'urgenza segnalata dal ricorrente, sempre e solo in via telematica o rilevata d'ufficio.

In assenza di tali elementi espressamente indicati in modo specifico e concreto, quindi, le udienze prefallimentari, relative a ricorsi, proposti prima del 9 marzo 2020, saranno rinviate dopo l'11 maggio 2020.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Per le udienze prefallimentari dichiarate “urgenti”, è ammesso che i difensori potranno depositare difese scritte, comunicando che non intendono comparire.

L'udienza dovrà però tenersi, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari in cancelleria – preferibilmente via mail- di rimettersi o di rinunciare.

Ove non rinunciasse, il g.d. svolgerà l'udienza con modalità telematica.

In particolare, essa avverrà su piattaforma Microsoft TEAMS.

Le modalità di partecipazione saranno comunicate dall'ufficio alle parti.

Per i procedimenti in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione si rinvia all'art. 9 del D.L. 23 del 2020.

ALTRE ATTIVITA' DEI CURATORI

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici e le linee di condotta per le aste di cui sopra,

Si chiarisce che :

Tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano per il periodo corrispondente (rel. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi, inventario ecc.; per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice).

ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO:

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art.84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi – previa istanza al Giudice e solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva all'11 maggio 2020.

VERIFICHE E OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO:

Sono sospese sino all' 11.05.2020.

Il Giudice provvederà a dare comunicazione della data del rinvio.

UDIENZA APPROVAZIONE RENDICONTO

Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino all'11.05.2020; per quelle già fissate verrà comunicata dal Giudice Delegato la data del rinvio.

INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER IL SETTORE DELLE ESECUZIONI

CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza. Quindi i GE procederanno a rinviare le udienze in questione in data successiva al 30.06.2020.

PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - UDIENZE- APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

Sono sospese le udienze di approvazione del progetto di distribuzione fino all'11.05.2020; per quelle già fissate verrà comunicata dal Giudice dell'Esecuzione la data del rinvio.

I GE, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 C.P.C., dopo l'11 maggio 2020 possono valutare (ex art. 83 c. 7 lettera h) del DL n. 18 del 2020) di tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previo decreto con il quale invitino le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che, in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art.597 C.P.C..

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza dopo il 30 Giugno 2020.


Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione dopo l'11 maggio 2020, il GE adotterà analogo decreto, ma il termine per il deposito delle contestazioni decorrerà dalla comunicazione del decreto stesso.

Per il periodo successivo all'11 maggio 2020, si provvederà con eventuale successiva circolare.

Si comunichi ai destinatari in intestazione, nonché ad ASTALEGALE ed EDICOM, anche tramite pubblicazione sul sito del Tribunale.

Patti, 14.04.2020

F.to Dr. C. ALACQUA
F.to Dr. M. LA PORTA
F.to Dr. G. A. PELUSO
F.to Dr. A. LIONTI


Il Presidente del Tribunale f.f.
(dott. Scavuzzo)